

Roma, 9 novembre 2010

Le misure per l'incremento della produttività del lavoro

a cura di Alessandro Corvino

Quadro normativo

- Art. 2, D.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 126 – *Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro*
- Art. 5, D.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2 – *Detassazione contratti di produttività*
- Art. 2, commi 156 e 157, L. 23 dicembre 2009, n. 191
- Art. 53, D.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 – *Contratto di produttività*

Prassi:

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E dell'11 luglio 2008
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 83/E del 17 agosto 2010
- Circolari Agenzia delle Entrate n. 47/E e 48/E del 27 settembre 2010

Le misure sperimentali per il 2008

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Somme erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 (12 gennaio 2009) a livello aziendale per:

- a) prestazioni di lavoro straordinario;
- b) prestazioni di lavoro supplementare o prestazioni rese in funzione di clausole elastiche (contratti di lavoro a tempo parziale antecedenti all'entrata in vigore della legge);
- c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

BENEFICIO: Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, applicata dal sostituto d'imposta, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.

LIMITI: Importo complessivo delle somme non superiore a **3.000 euro lordi**.

SOGGETTI: Prestatori di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, che, nell'anno 2007, abbiano percepito un **reddito non superiore a 30.000 euro** (soggetto a tassazione ordinaria), **anche in relazione a più rapporti di lavoro**.

I benefici per gli aa. 2009 e 2010

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Somme erogate dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 (31 dicembre 2010) a livello aziendale:

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

BENEFICIO: Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, applicata dal sostituto d'imposta, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.

LIMITI: Importo complessivo delle somme non superiore a **6.000 euro lordi**.

SOGGETTI: Prestatori di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, che, nell'anno precedente, abbiano percepito un **reddito non superiore a 35.000 euro** (soggetto a tassazione ordinaria), **anche in relazione a più rapporti di lavoro**.

Ambito di applicazione

- **Somme EROGATE dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 (31 dicembre 2010):**

Le somme devono essere effettivamente erogate dal sostituto d'imposta. Trova applicazione il generale **criterio di cassa**, indipendentemente dal periodo di maturazione delle somme.

- **Soggetti beneficiari:**

Prestatori di lavoro subordinato appartenenti al settore privato:

sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad es. co.co.pro.)

Reddito nell'anno precedente non superiore a 35.000 euro lordi, soggetto a tassazione ordinaria (art. 49 TUIR):

può essere relativo a più rapporti di lavoro dipendente (ad es. pensioni, assegni ad esse equiparate), con esclusione dei redditi di altro genere acquisiti (ad es. autonomo, di fabbricati). Sono esclusi i redditi assoggettati a tassazione separata.

Quali somme?

- **somme erogate** per prestazioni di lavoro straordinario (anche forfettizzato), per lavoro notturno ordinario, per lavoro supplementare;
- **indennità e maggiorazioni retributive** corrisposte in funzione di orario articolato su turni, orario a ciclo continuo o sistemi di “banca delle ore”;
- **indennità** di reperibilità, di disagio;
- **maggiorazioni retributive** per lavoro festivo;
- **premi** presenza, di rendimento, una tantum, “consolidati”;
- **compensi** erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti;
- ...

a condizione che siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività legati all'andamento economico dell'impresa.

Per essere sottoposte a tassazione agevolata, le somme devono essere previste dai **contratti collettivi**, ma possono anche essere previste **in modo unilaterale dal datore di lavoro**.

In tal caso, la correlazione tra somma corrisposta e parametri di produttività deve essere **documentata** da parte del datore di lavoro (ad es. mediante comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta).

In particolare...

A) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (Art. 3, D.lgs. n. 66/2003)

Prestazioni effettuate oltre l'orario normale di lavoro, così come stabilito dalla **legge** (40 ore settimanali) o dai **contratti collettivi** nazionali, territoriali o aziendali.

In caso di **limiti alla durata giornaliera** della prestazione lavorativa, fissati dall'autonomia privata, la prestazione eccedente rientra nel regime di tassazione agevolata, in quanto considerata "straordinario" dal punto di vista retributivo.

L'imposta sostitutiva si applica sia nell'ipotesi di **straordinario forfettizzato**, sia per le altre tipologie, purché sussista il **vincolo di correlazione con i parametri di produttività**.

Sono assoggettate a tassazione agevolata le **somme complessivamente erogate** a titolo di straordinario (retribuzione ordinaria e maggiorazione).

B) PRESTAZIONI DI LAVORO SUPPLEMENTARE O RESE SULLA BASE DI CLAUSOLE ELASTICHE (part-time) (Art. 3, D.lgs. n. 61/2000)

Prestazioni di **lavoro supplementare** (reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno), nel rispetto del numero massimo di ore effettuabili e delle causali stabilite dai **contratti collettivi**, o rese sulla base di **clausole elastiche** (diritto a variazioni in aumento della prestazione lavorativa nel part-time verticale o misto), nel rispetto di condizioni e modalità della variazione in aumento, nonché dei limiti massimi fissati dai **contratti collettivi**.

È assoggettato a tassazione agevolata l'**intero compenso** erogato per prestazioni rese oltre l'orario concordato.

C) PRESTAZIONI DI LAVORO NOTTURNO (Art. 1, Artt. 11 ss., D.lgs. n.66/2003)

Prestazioni **ordinariamente** (nell'ambito della ordinaria organizzazione dell'orario di lavoro su turni o rese da lavoratori non turnisti) o **occasionalmente** effettuate nell'arco del periodo notturno, secondo la nozione di lavoro notturno definita dalla **contrattazione collettiva**.

Nei casi di lavoro notturno ordinario o occasionale sono assoggettate a tassazione agevolata le **somme complessivamente erogate** (retribuzione ordinaria ed indennità o maggiorazioni) **in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate**, purché comunque funzionali ad incrementi di produttività.

D) LAVORO NORMALMENTE PRESTATO IN BASE A ORARIO SU TURNI, ORARIO A CICLO CONTINUO O SISTEMA DI “BANCA DELLE ORE”

Rientrano nel regime di tassazione agevolata **le indennità o le maggiorazioni di turno o le maggiorazioni retributive** corrisposte, quando l'organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta, ma anche quando venga applicato un nuovo e più ampio schema che incrementi la produttività.

E) COMPENSO PER LAVORO FESTIVO

È soggetta a imposta sostitutiva la **maggiorazione** corrisposta al lavoratore che, con spostamento definitivo del turno di riposo settimanale, sia tenuto a prestare lavoro ordinario la domenica.

Il ruolo della contrattazione collettiva

La possibilità di avvalersi delle agevolazioni è in larga misura determinata dalla contrattazione collettiva, non solo **a livello nazionale**, ma anche **a livello decentrato**.

L'assoggettabilità all'imposta sostitutiva di un maggior numero di ore lavorate può essere determinata dagli spazi rimessi ai contratti collettivi quanto alla fissazione:

- dell'orario normale di lavoro e dei limiti di durata della prestazione lavorativa giornaliera (ai fini contrattuali, con conseguente aumento delle ore di straordinario);
- delle modalità e dei limiti di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche;
- della nozione di lavoro notturno;

- di maggiorazioni, somme, premi corrisposti in relazione all'applicazione di orari flessibili, all'organizzazione del lavoro su turni o a ciclo continuo;
- di premi, incentivazioni una tantum corrisposti in relazione a risultati di efficienza, innovazione, incrementi di produttività o al raggiungimento di obiettivi aziendali o personali;
- di somme finalizzate ad indennizzare la reperibilità del personale;
- di somme, premi corrisposti in relazione a straordinari effettuati in giornate festive o in giornate post chiusure.

Adempimenti e scadenze

IN CASO DI SOMME PERCEPITE NEL 2008 E SOTTOPOSTE A TASSAZIONE ORDINARIA, ANZICHÈ A IMPOSTA SOSTITUTIVA:

È possibile presentare **istanza di rimborso**, ex art. 38, DPR n. 602/1973, all'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

(Entro il 30.09.2010, qualora fosse già stata presentata dichiarazione dei redditi, poteva presentarsi Dichiarazione Integrativa con Modello Unico).

IN CASO DI SOMME PERCEPITE NEL 2009 E SOTTOPOSTE A TASSAZIONE ORDINARIA, ANZICHÈ A IMPOSTA SOSTITUTIVA:

- se è già stata presentata dichiarazione dei redditi:
È possibile presentare una **Dichiarazione Integrativa** entro il 30.09.2011.

(Entro il 30.09.2010, poteva presentarsi il Modello Unico correttivo).

- se non è ancora stata presentata dichiarazione dei redditi:
È possibile presentare la **dichiarazione entro il 29.12.2010**, con il pagamento di una **sanzione** per tardiva presentazione.

(Entro il 30.09.2010, poteva presentarsi un Dichiarazione Integrativa con Modello Unico).

I benefici per il 2011

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Somme erogate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 in attuazione di quanto previsto da **accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali** e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, **collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.**

BENEFICI: **Imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, oltre che **sgravio dei contributi** dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro, nelle misure stabilite dal Governo, previa consultazione delle parti sociali, entro il 31 dicembre 2010

LIMITI: Importo complessivo delle somme non superiore a **6.000 euro lordi.**

SOGGETTI: Prestatori di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, che, nel 2010, abbiano percepito un **reddito non superiore a 40.000 euro.**

Le novità

- **Somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali:** non saranno detassabili le somme corrisposte sulla base di premi legati alla produttività o all'incentivazione stabiliti sulla base di **pattuizioni personali** o come **atti unilaterali dell'imprenditore**.
- **Percentuale dell'imposta sostitutiva:** non è **predeterminata**, ma sarà stabilita dal Governo, sentite le parti sociali, entro fine anno.
- **Sgravio contributivo:** in misura stabilita entro fine anno dal Governo, sentite le parti sociali, nei limiti delle risorse stanziare ex art. 1, c. 68, L. n. 247/2007 (incremento del Fondo per l'occupazione di 650 milioni di euro per il 2011)

Vantaggi (diretti e indiretti)

- **Minore tassazione dei compensi “variabili”**, pari alla differenza tra le attuali aliquote progressive a scaglioni e l'imposta sostitutiva;
- **Minore carico fiscale** in capo al dipendente, conseguente all'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia (che diminuiscono all'aumentare del reddito);
- **Minor prelievo fiscale relativo alle addizionali**, che ha per base imponibile la stessa determinata ai fini IRPEF.

Alessandro Corvino

Avvocato e collaboratore Adapt-CSMB

alessandro.corvino@adapt.it

www.adapt.it